

## DETERMINAZIONE DEL LIQUIDATORE

Determinazione n. 360 del 10.04.2020.

**Oggetto: Corte d'Appello di Salerno - Sezione Lavoro (R.G. 365/2019).  
Conferimento incarico professionale all'Avv. Ottavio BASSO.**

### IL LIQUIDATORE

**Premesso che:**

- la EcoAmbiente Salerno S.p.A. è una società di capitali a totale partecipazione pubblica, istituita dall'Ente Provincia di Salerno (socio unico), ai sensi della Legge n. 26/2010, avente ad oggetto la gestione del ciclo integrato dei rifiuti e delle relative infrastrutture, nell'ambito territoriale della Provincia di Salerno;
- la Legge Regionale Campania n.14/2016, all'art. 40 comma 3, stabilisce che: "*Le società provinciali, istituite ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, continuano a svolgere le funzioni alle stesse assegnate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato ai sensi della presente Legge*";
- con Delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 21 marzo 2018, il sottoscritto dott. Vincenzo Petrosino veniva nominato Liquidatore della sopra indicata Società.

**Premesso, altresì, che:**

- ✓ con Sentenza n. 50/2019, pubblicata il 04.03.2019, il dr. A.Cantillo del Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro rigettava il ricorso presentato il 03.07.2014 dai sig.ri T.Farro, S.Caravano, A.Zucaro e A. D'Amato;
- ✓ in data 20.03.2020 (prot.SA/1152) i sig.ri T.Farro e A.Zucaro notificavano il Ricorso in appello presentato innanzi alla Corte d'Appello di Salerno - Sezione Lavoro (R.G. 365/2019) al fine di ottenere la riforma della Sentenza n. 50/2019;
- ✓ per detto Ricorso veniva fissata l'udienza di discussione (n.cronol.1876/2019 del 20.05.2019) per il giorno 11.05.2020;
- ✓ con nota del 08.04.2020 (prot.SA/1389), l'Avv. Ottavio Basso trasmetteva il preventivo di spesa, richiestogli per le vie brevi dal sottoscritto Liquidatore, relativamente all'attività da svolgersi nell'interesse della EcoAmbiente;
- ✓ in data 09.04.2020, presso la sede legale della EcoAmbiente, il sottoscritto incontrava l'Avv. Ottavio Basso concordando un compenso complessivo finale di € 8.000,00 (ottomilaeuro/00), oltre iva e cassa avvocati.

**Ritenuto:**

- necessario nell'interesse e per la tutela delle ragioni della Ecoambiente costituirsi nel giudizio innanzi al Corte d'Appello di Salerno - Sezione Lavoro.

**Considerato che:**

- si rende necessario l'affidamento all'esterno dell'incarico legale in quanto la Ecoambiente Salerno SpA in liquidazione non dispone di un Ufficio Legale interno dotato delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni in sede processuale;



- l'art. 17 del D.Lgs n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.";
- a norma dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. per affidamenti di importi inferiori a € 40.000,00 è possibile mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

**Visto:**

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale della Campania n. 14/2016;
- lo Statuto aziendale.

Tutto ciò premesso e considerato,

## DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa e che qui debbono intendersi integralmente riportate:

- 1- di conferire all'Avv. Ottavio BASSO**, C.F. BSS TTV 66M03 H703F, con studio in Via Volpe Francesco Paolo, 22 - 84122 - Salerno, l'incarico per la rappresentanza e la difesa legale della EcoAmbiente Salerno SpA in Liquidazione nel Ricorso in appello presentato innanzi alla Corte d'Appello di Salerno - Sezione Lavoro (R.G. 365/2019) al fine di ottenere la riforma della Sentenza n. 50/2019;
- 2- di dare atto** che il suddetto affidamento comporta per questa stazione appaltante una spesa complessiva di € 8.000,00 (ottomilaeuro/00), oltre Iva e cassa avvocati;
- 3- di dare atto** che la liquidazione del corrispettivo avverrà dietro presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità della prestazione resa;
- 4- di approvare** il disciplinare di incarico, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrale e sostanziale, con il quale si definiscono le condizioni e modalità per lo svolgimento dell'incarico affidato, provvedendo alla contestuale sottoscrizione con il legale affidatario;
- 5- di nominare** quale RUP/DEC il **dott. Vincenzo Caputo**, Responsabile dell'Ufficio Legale, ai fini del perfezionamento dell'incarico legale e di ogni altro atto inerente e conseguente il procedimento *de quo*;
- 6- di comunicare** all'avvocato destinatario del presente provvedimento l'affidamento dell'incarico legale in oggetto;
- 7-** che il presente provvedimento venga trasmesso al Collegio Sindacale, al Revisore Legale, al Direttore Amministrativo ed al RUP/DEC per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza.

\_\_\_\_\_  
**EcoAmbiente Salerno SpA in liquidazione**  
Il Liquidatore  
**dott. Vincenzo Petrosino**

**SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA GIUDIZIALE DELLA  
ECOAMBIENTE SALERNO SPA IN LIQUIDAZIONE  
NEL RICORSO IN APPELLO PRESENTATO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI SALERNO - SEZIONE  
LAVORO DAI SIG.RI T.FARRO E A.ZUCARO  
(R.G. 365/2019)**

**TRA**

la **ECOAMBIENTE SALERNO SPA IN LIQUIDAZIONE** - C.F. e P. IVA: 04773540655, in persona del Liquidatore Unico dr. Vincenzo PETROSINO, per la carica domiciliato presso la Sede Legale della società. di seguito "Ecoambiente";

e

l'**Avv. Ottavio BASSO**, con studio in via Volpe Francesco Paolo, 22 – 84122 - Salerno (Sa), C.F. BSSTTV66M03H703F, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Salerno.

**PREMESSO CHE:**


- con Sentenza n. 50/2019, pubblicata il 04.03.2019, il dr. A.Cantillo del Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro rigettava il ricorso presentato in data 03.07.2014 dai sig.ri T.Farro, S.Caravano, A.Zucaro e A. D'Amato;
- in data 20.03.2020 (*prot.SA/1152*) i sig.ri T.Farro e A.Zucaro notificavano il Ricorso in appello presentato innanzi alla Corte d'Appello di Salerno - Sezione Lavoro (*R.G. 365/2019*) al fine di ottenere la riforma della Sentenza n. 50/2019;
- la Ecoambiente, al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi dell'azienda, con determinazione del liquidatore n.360 del 10.04.2020 ha deliberato di costituirsi in giudizio avanti alla Corte d'Appello di Salerno - Sezione Lavoro, stabilendo altresì di procedere ad affidare la difesa della Ecoambiente ad un professionista esterno, l'Avv. Ottavio Basso del Foro di Salerno;
- con il medesimo provvedimento, è, altresì, stata approvata la bozza del presente disciplinare d'incarico,

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

**art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO**

L'incarico viene conferito per la difesa della Ecoambiente Salerno SpA in liquidazione nel ricorso in appello presentato innanzi alla Corte d'Appello di Salerno - Sezione Lavoro (*R.G. 365/2019*) dai sig.ri T.Farro e A.Zucaro per l'espletamento di tutte le connesse attività, anche di carattere stragiudiziale, finalizzate ad una eventuale composizione delle questioni dedotte in giudizio. Nel corso dell'incarico il legale con riferimento alla controversia affidata si impegna a:

1. definire la strategia difensiva d'intesa con la Ecoambiente, nella persona del Liquidatore e del Responsabile Ufficio Legale;
2. fornire a tal fine pareri sia scritti che orali circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da assumere, anche al fine ultimo di adottare atti in autotutela tesi ad evitare pregiudizi per l'amministrazione che resta comunque libera di determinarsi autonomamente;



3. prospettare eventuali soluzioni stragiudiziali e redigere, se necessario, il relativo atto di transazione, d'intesa col Responsabile Ufficio Legale, senza alcuna spesa aggiuntiva per la Ecoambiente rispetto all'importo preventivato;

4. comunicare per iscritto l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede, il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi della Ecoambiente, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per la Società. L'avvocato trasmetterà a mezzo PEC alla Società la documentazione prodotta dalle parti in corso di causa e, al termine dell'incarico, l'intero fascicolo di causa in formato elettronico, onde consentire l'archiviazione digitale dello stesso.

L'azienda, per il tramite del Responsabile Ufficio Legale, metterà a disposizione dell'Avvocato: la copia della determinazione di resistenza in giudizio, il mandato, nonché tutta la documentazione necessaria per la trattazione della controversia. Ogni altra informazione potrà essere richiesta direttamente dall'Avvocato all'ufficio interessato, che dovrà evaderla tempestivamente. L'Avvocato riceverà copia degli atti, salvo che debba essere acquisito l'originale. L'incarico si intende conferito esclusivamente per il primo grado di giudizio ed eventuale fase esecutiva, mentre per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura l'azienda si riserva di assumere senza pregiudizio specifica ed ulteriore determinazione.

#### **Incompatibilità**

L'Avvocato dichiara, sotto la propria responsabilità, che al momento del presente incarico, non ricorre alcuna situazione di incompatibilità o di conflitto d'interessi rispetto all'incarico accettato, alla stregua delle norme stabilite dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dell'ordinamento deontologico professionale, nonché l'insussistenza di cause di inconfiribilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Ecoambiente l'insorgere di condizioni di incompatibilità. In caso di omessa comunicazione, entro dieci giorni dall'insorgere di una delle predette condizioni, l'Amministrazione agirà secondo legge per revocare l'incarico.

#### **Dovere di informazione**

L'Avvocato incaricato si impegna a relazionare e tenere informata costantemente l'Amministrazione circa l'attività di volta in volta espletata, a tal fine i documenti prodotti in giudizio, quelli di controparte e quelli extragiudiziali che compongono il fascicolo a qualsiasi titolo, verranno trasmessi, in copia, all'Ufficio Legale della Società.

#### **Assicurazione**

L'avvocato dichiara di essere in possesso della copertura assicurativa per i rischi professionali, così come previsto dall'art. 9 della L. 27/2012 di conversione del D.L. 24 gennaio 2012, impegnandosi a comunicarne gli estremi.

#### **Art. 2 – DELEGA A TERZI PROFESSIONISTI**

L'Avvocato potrà avvalersi sotto la propria responsabilità di sostituti e collaboratori per lo svolgimento dell'incarico conferitogli. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni della Società, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dallo stesso. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi della Ecoambiente. La designazione del domiciliatario non comporterà oneri aggiuntivi per la Ecoambiente.

#### **Art. 3 – COMPENSI E PAGAMENTI**

Il legale si impegna a svolgere l'attività per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione per il compenso unico forfettario onnicomprensivo di diritti, onorari, rimborsi forfettari e spese di € 8.000,00 (ottomila euro/00), oltre Iva e cassa avvocati. Il limite negoziato, di cui sopra, potrà essere derogato soltanto nel caso e nei limiti in



cui la sentenza che definisce il giudizio condanni le controparti a rifondere alla Ecoambiente spese legali di importo superiore a quello massimo convenuto. In tale caso, il legale nominato dovrà procedere, senza alcun onere per la Società, a recuperare presso la parte soccombente le spettanze liquidate ed a rifondere alla Società gli eventuali importi già percepiti in corso di giudizio. Solo in caso di dimostrata insolvenza della controparte, il legale avrà diritto ad essere soddisfatto dalla Ecoambiente, nel limite di cui all'importo concordato. Qualora l'importo delle spese legali liquidate dal Giudice sia inferiore al compenso pattuito con il presente disciplinare, la differenza sarà corrisposta dalla Società, sempre e comunque fino alla concorrenza del compenso come sopra definito. I compensi pattuiti comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale incluse le attività accessorie alla stessa. Nel compenso sono ricomprese le spese forfettarie e quelle di trasferta, che saranno esposte in modo distinto e dettagliato in sede di fatturazione e liquidazione. Non sono compresi oneri e contributi dovuti in relazione al giudizio che non rientrino nella prestazione professionale. Il corrispettivo di cui sopra verrà riconosciuto, dietro richiesta del legale incaricato e su presentazione di fattura, in funzione dei singoli stati di avanzamento della vertenza (deposito memorie, udienze etc) e con riferimento alle prestazioni in relazione alle stesse effettivamente rese; le somme così erogate non saranno suscettibili di ulteriori ricalcoli e verranno, all'atto della definitiva liquidazione, detratte dalla quota dovuta a saldo che verrà, pertanto, unicamente computata con riferimento alle residue prestazioni rese e non ancora fatturate. Le parti convengono che i pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relativa documentazione contabile. Il professionista dichiara di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziari previsti dalla L.136/2010. Ai sensi dell'art. 3 c.7 della predetta legge, il professionista comunicherà, pertanto, le coordinate bancarie riferite al conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti.

Il professionista s'impegna, altresì, a comunicare alla Ecoambiente, entro sette giorni dal verificarsi dell'evento modificativo, ogni variazione relativa alle notizie sopra fornite.

#### **Art. 4 - ATTIVITA' NON PREVENTIVATE**

Qualora, in relazione ad una particolare evoluzione della vertenza, non prevista e comunque non prevedibile al momento dell'assunzione dell'incarico e della formulazione del relativo preventivo di spesa, dovessero rendersi necessarie, ai fini dell'attività difensiva, ulteriori specifiche prestazioni professionali, non riconducibili a quanto contemplato dagli articoli precedenti, il legale dovrà darne tempestiva comunicazione alla Società, procedendo, con apposita nota pro-forma, alla quantificazione dei maggiori correlati oneri, da determinarsi nel rispetto dei parametri economici utilizzati per la stesura del preventivo relativo all'incarico conferito. L'espletamento delle suddette ulteriori attività difensive rimarrà subordinato al preventivo assenso della Società committente, anche in funzione della necessità di assicurare la dovuta copertura finanziaria.

#### **Art. 5 – RECESSO**

La Società ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da inviare via PEC, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto.

#### **Art. 6 – RINUNCIA ALL'INCARICO**

L'Avvocato ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti stabiliti nei compensi e pagamenti indicati nel contratto. Qualora le prestazioni relative alla fase processuale interrotta non sia completata, il compenso sarà ridotto in proporzione.

#### **Art. 7 – DOVERE DI RISERVATEZZA**



L'Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico a lui conferito ed accettato ed a rispettare le disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003.

#### **Art. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI**

L'Amministrazione dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e presta il consenso, nei limiti di cui agli artt. 1 e ss. del menzionato decreto legislativo, per il trattamento dei dati sensibili relativi alla causa ed al relativo procedimento in oggetto che verranno utilizzati dall'Avvocato, dai suoi collaboratori e dal domiciliatario solo per l'attività giudiziale e stragiudiziale.

#### **Art. 9 – CONDIZIONI FINALI**

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati e delle altre disposizioni di leggi vigenti in materia. Ogni controversia inerente o conseguente al presente atto viene devoluta al Foro di Salerno.

Letto, approvato e sottoscritto.

in Salerno, in data 10-4-2020

**EcoAmbiente Salerno SpA**

Il Liquidatore

**dott. Vincenzo Petrosino**

Il Professionista

Competenza: Corte d' Appello

Valore della Causa: Indeterminabile - complessità alta

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo:	€ 1.418,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:	€ 910,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:	€ 2.884,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 2.430,00
<b>Compenso tabellare (valori minimi)</b>	<b>€ 7.642,00</b>

**AUMENTI ( In % sul compenso tabellare )**

Aumento del 10 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) € 764,20

**Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 8.406,20**

**PROSPETTO FINALE**

<b>Compenso tabellare</b>	<b>€ 7.642,00</b>
<b>Totale variazioni in aumento</b>	<b>+ € 764,20</b>
<b>Compenso totale</b>	<b>€ 8.406,20</b>
<b>Cassa Avvocati ( 4% )</b>	<b>€ 336,25</b>
<b>Totale Imponibile</b>	<b>€ 8.742,45</b>
<b>IVA 22% su Imponibile</b>	<b>€ 1.923,34</b>
<b>IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE</b>	<b>€ 10.665,79</b>
<b>A dedurre ritenuta d'acconto 20% sul compenso</b>	<b>€ 1.681,24</b>

**Totale documento**

**€ 8.984,55**

---

ECOAMBIENTE SALERNO S.p.A.

Prot.: SA.../1152

Data 20-3-2014

avvocato Giorgio Zeoli

3, via Giuseppe Mogavero, 84129 Salerno  
Tel. 089/711064 e cell. 333/2176986 P.IVA 04609240652 CF ZLEDRG78P07H703J

**CORTE DI APPELLO DI SALERNO**

Sezione Lavoro

Ricorso in appello

X LIQUIDAZIONE  
X FARRO  
X COPPIA UN

Nell'interesse dei sig.ri :

- ✓ **ZUCARO Alfonso**,  
(c.f. ZCRLNS64D08F839T), nato il 8/04/1964 in Napoli e  
residente alla via Guariglia n° 12 - 84122 Salerno;

e

- ✓ **FARRO TEODOLINDO**,  
(c.f. FRRTLN64B13H703C), nato il 13/02/1964 in Salerno e  
residente al viale Monte Cervato n° 2 - 84135 Salerno ;

Tutti rappresentati e difesi dall' Avv.to Giorgio Zeoli ( cod. fisc. ZLEGRG78P07H703J ) del foro di Salerno, e domiciliato ai fini della presente procedura presso il suo studio legale alla via G. Mogavero n.3, 84129 Salerno, in virtù di mandato in calce al presente atto, che dichiarano di voler ricevere le ulteriori comunicazioni e gli avvisi relativi al processo al numero di fax 089/711064 o all'indirizzo di posta elettronica : [giorgiozeoli@virgilio.it](mailto:giorgiozeoli@virgilio.it), [giorgiozeoli@pec.it](mailto:giorgiozeoli@pec.it) ;

Contro :

- **ECOAMBIENTE SALERNO SPA**,  
(p.iva 04773540655), in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale  
alla via San Leonardo -- località Migliaro, 84132 Salerno ;

cs

cc

avverso la sentenza n° 50/2019 (di cui al nrg°5475/14 ) pubbl. il 15/01/2019 emessa dal Tribunale di Salerno, in funzione del Giudice del Lavoro, e non notificata.

Con ricorso/i ex art. 414 cpc depositato/i in data 3/07/2014, i sig.ri Zucaro' e Farro proponevano domanda per la trasformazione del/i



contratto/i a termine stipulati con la società Ecoambiente Salerno spa in contratto/i a tempo indeterminato a partire dal 12/11/2012 o comunque altra data ritenuta di giustizia, con condanna della convenuta al pagamento del ristoro patrimoniale previsto per legge per plurime ragioni di cui al ricorso, tra cui , risulta la violazione della clausola di contingentamento e l'omessa produzione del Documento di valutazione dei rischi per la specifica mansione resa dai ricorrenti , oggi appellanti .

La società convenuta rimaneva contumace.

La causa veniva assegnata a diversi giudici ; in ultimo al dott. Cantillo che rigettava la domanda .

La sentenza è ingiusta e va riformata per i motivi che seguono.

### MOTIVI DI APPELLO

In via preliminare ed assorbente ad ogni questione di merito si osserva quanto segue .

#### Sulla natura della società ECOAMBIENTE SPA

Codesta autorevole Corte d'appello ha avuto modo di pronunciarsi sulla natura di ente pubblico delle *società in house* (cf. sent. N° 962/2015 e sent. 364/2016 e sent. 258/2017.) aderendo a quegli indirizzi in forza dei quali , in tema di contratto a tempo determinato, la disciplina le assunzioni temporanee effettuate dagli enti pubblici locali e fra esse le aziende soggette alla disciplina di cui all'art. 18 del DL n° 112/2008 conver. In l. 6/08/2008 n° 133 non si applica ove l'organizzazione del servizio sia avvenuta nelle forme privatistiche , dovendosi ritenere che l'impegno del capitale pubblico sottometta le assunzioni le assunzioni ai principi di imparzialità e di economicità di cui agli artt. 3 e 97 cost. , ma non comporti la necessaria esenzione dalle garanzie legislative poste a presidio dei lavoratori da situazioni precarie , che si pongono in contrasto con la tutela della libertà e dignità di cui all'art. 36 , primo comma , Cost. e sono contrastate dalla normativa e dai principi dell'ordinamento dell'Unione Europea ( dir. 1999/70/CE)

Con riferimento poi , alla compatibilità tra la costituzione del rapporto a tempo indeterminato e la natura giuridica della **ECOAMBIENTE SALERNO SPA** (società a capitale totalmente pubblico e soggetta al controllo della Provincia di Salerno) è appena il caso di sottolineare, con il conforto della più recente giurisprudenza della Corte Regolatrice, che la società di capitale con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto privato solo perché un organismo ne possieda in tutto o in parte le azioni , in quanto il rapporto tra società e soggetto pubblico è di assoluta autonomia, non essendo a quest'ultimo consentito di

incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull'attività della società di capitale mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina pubblica presenti negli organi della società (cfr. sul Cass. Civ. Sez. Lav. 22 marzo 2018, n° 7222)

I giudici della nomofilachia hanno, altresì, precisato che dal riconoscimento dell'autonomia e della struttura privatistica della società collegata e/o partecipata discendono due corollari: il primo attiene all'individuazione del giudice competente in ordine al reclutamento del personale da parte delle società a controllo pubblico; il secondo riguarda il sindacato sull'accertamento delle vicende dei rapporti lavorativi di dette società e l'individuazione della normativa applicabile.

In relazione al primo, hanno ribadito, sulla scia delle pronunce delle Sezioni Unite n° 7759 del 27.03.2017 e n° 24591 del 1.12.2016 che le procedure seguite dalle società cosiddette "in house providing" per l'assunzione di personale dipendente sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario.

Con riferimento al secondo, hanno affermato che le vicende dei rapporti di lavoro del personale delle predette società sono regolate dal diritto del lavoro privato e a tale regolamentazione deve aversi riguardo per valutare anche gli aspetti funzionali ed estintivi dei rapporti medesimi, oltre che genetici.

Dunque, può concludersi nel senso che, anche nel caso delle società c.d. "in house providing", sia ben possibile la trasformazione del rapporto a termine in un rapporto di lavoro indeterminato.

*(infra sent. 1940/2018 pubbl. il 1/08/2018 nrg° 5850/15 ALFANO/ECOAMBIENTE)*

#### Sulla regola del concorso pubblico – esclusione

In punto di diritto, nel caso di declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro per violazione della disciplina sul patto in proroga corre aggiungere che l'istaurazione del rapporto di lavoro non è condizionata all'obbligo di pubblico concorso.



Sulla regola del concorso per la società resistente è risultato affermarsi consolidato orientamento di Cass. SS.UU. 27/03/2017 n° 7759 avente ad oggetto proprio il richiamato art. 19 del dlgs. N° 175/2016, in cui si afferma (richiamando Corte Cost. n° 251/16) che l'intenzione del legislatore è di non obbligare le società a controllo pubblico ad indire pubblici concorsi e di voler applicare, per quanto non espressamente derogato, le norme del codice civile e quelle di diritto privato. (Cass. SS.UU. 27/03/2017, n° 7759; conforme Cass. SS.UU. 22/12/2011 n° 28330).

In altre parole, correttamente ha agito fase di costituzione del rapporto di lavoro la resistente iure privatorum non essendo tenuta, in quanto non riconducibile a P.A., a seguire la regola del concorso pubblico ma quelle stabilite dal DL n° 112/2008 convert. In l. 6/08/2008 n° 133 che obbliga le società pubbliche a stabilire criteri e modalità per il reclutamento del personale per *avviso di selezione*, come stabilito in regolamento interno ad hoc dalla società.

I ricorrente sono stati assunti, pertanto, previo avviso di selezione del 2.10.2012 (*allegata*)

CS

BO

#### art. 36 dlgs n° 165/2001 – enti pubblici economici - esclusione

In punto di diritto, in via preliminare ed assorbente ad ogni questione di merito corre obbligo sottolineare che è da escludere, ancora, che nel caso di specie possa trovare applicazione il dettato di cui all'art 36 del dlgs 165/2001.

La specifica norma, infatti, di cui all'art 36, secondo comma, del dlgs n° 165/2001, che attribuisce al lavoratore che deduca la violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego il diritto di agire per il risarcimento del danno e non anche per la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, si applica solo alle amministrazioni pubbliche previste dall'art. 1, secondo comma, del dlgs 30 marzo 2001 n° 165 ("...tutte le amministrazioni dello Stato., le Regioni, le Province, i Comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni; tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; sono esclusi gli enti pubblici economici (vedi *infra* Cass. 18/10/2013 n° 23702; Cass. sez. lav. 18/02/2011 n° 4062; Cass. sez. Lav. 18/10/2013 n° 23702, con riferimento alle società di capitale controllate dagli enti pubblici cui è demandato lo svolgimento di servizi a favore della collettività) quale è la società appellata.

Invero consolidato orientamento giurisprudenziale anche di codesta autorevole Corte D'Appello di Salerno afferma che *“la finalizzazione della società alla gestione in house di un servizio pubblico locale non muta la natura privata della società, senza che in contrario possano trovarsi argomenti dal D.L. n° 112/2008 né porsi dubbi di legittimità costituzionale”* (cf. Cass. sez. lav. sent. n° 9644/2014; Trib. Salerno n° 2377/2017 dott. Petrosino; Corte d'Appello di Salerno n° 961/2015, corte d'Appello di Salerno n° 42/2016 che riprende le argomentazioni già espresse con sentenza n° 1238/2003)



In altre parole, è stato ben chiarito dalla S.C. sul punto che, se l'organizzazione di un servizio pubblico secondo un modello privatistico non solleva l'ente organizzatore da vincoli di finanza, non lo sottrae neppure, salva espressa eccezione, alla normativa civilistica proprio del modello e che vincoli di finanza pubblica e garanzie giuslavoristiche non sono in contraddizione (Corte Cost. 23/07/2013 n° 227; Cass.SS.UU. sent. 26939/14; Cass.SS.UU. sent. 4685/2015)

Pertanto è evidente, in via preliminare ed assorbente, che anche per le aziende speciali che utilizzano (impropriamente) contratti a termine sono previste le medesime conseguenze poste per le altre società di cui al Dlgs n° 368/2001, ovvero la conversione del contratto a tempo indeterminato.

CG

EO

CG

Ciò posto dalle risultanze processuali agli atti emerge il superamento dei limiti quantitativi di utilizzabilità del personale a termine prevista dal ccnl igiene ambientale

#### VIOLAZIONE DELLA CLAUSOLA DI CONTINGENTAMENTO

Risulta, infatti, incontestata la circostanza che la durata della prestazioni eccede le 250 giornate e segnatamente a partire dal 12/11/2012 per sei mesi, dipoi prorogati in data 31/03/2013 per ulteriori sei mesi, sino al 11/11/2013.

Parimenti rileva che il motivo di assunzione e relativo patto in proroga è relativo: "all'implementazione di nuove attività produttive ed operazioni straordinarie di implementazione e perfezionamento delle relative procedure gestionali ed organizzative"

E', pertanto, evidente che l'assunzione del/i ricorrente/i (oggiappellanti) non può che essere ricondotta ai motivi di cui alla lett. e) "sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative aventi carattere di temporaneità" del ccnl igiene ambientale, che soggiace al rispetto dei limiti di contingentamento e non come erroneamente assunto dal giudice di prime cure alla lett. j evidentemente violato per quanto si dirà a breve.

Risulta, infatti, che Ecoambiente spa) - espunti l'ing. Apicella (7liv) e il dott. Ruggiero (8liv) ha occupato alla data del 31/12/2012 n° 62 unità tra il 1mo e il 5to livello a tempo indeterminato e avrebbe potuto assumere nell'anno 2013 sino a max 7 (7,44%) unità con contratto a termine, ossia il 12% del personale assunto stabilmente occupato nel precedente anno.

I lavoratori assunti a termine nell'anno 2013 sono pari a n° 13 unità e segnatamente i sig. ri Caravano Salvatore (12/11/2012 - 11/11/2013), D'Amato Antonio (12/11/2012 - 11/11/2013), Farro Teodolindo (12/11/2012 - 11/11/2013), Galioto



Ciro (12/11/2012 - 11/11/2013) , Zucaro Alfonso (12/11/2012 - 11/11/2013), Cafaro Massimiliano (2/05/2013 - 2/11/2013), Casella Raimondo (2/05/2013 - 2/11/2013), Citro Domenico (2/05/2013 - 2/11/2013), Fiore Bruno (2/05/2013 - 2/11/2013), Cuffa Claudio (21/01/2012 - 31/12/2013), Cuoco Guido (21/01/2013 - 31/12/2013) ; De Donato Giulio (2/01/2013 - 31/12/2013), Sica Bartolomeo (21/01/2013 - 31/12/2013).

Risultando evidentemente palese la violazione della clausola di contingentamento a partire dal 31/03/2013, data del patto in proroga (oggetto d'impugnazione)

Orbene, nessuna moratoria è applicabile all'azienda nel caso di specie.

Ciò posto, infatti, quand'anche si assuma forzatamente che il motivo dell'assunzione sia riconducibile alle lett. J) del ccnl, ancorchè è documentalmente provato che la durata dei contratti ha superato le 250 giornate calendariali di lavoro consecutivi (*vedi infra contratti lavoro e patto in proroga ZUCARO 12/11/2012 - 11/11/2013; FARRO 12/11/2012 - 11/11/2013*) è noto che il legislatore - *ratione temporis* - è intervenuto con l'art. 1, comma 41, della legge n. 247/2007 *sull'art. 10 del d.lgs. n. 368/2001 precisando al comma 8 precisando che: "l'esenzione quantitativa viene meno se il contenuto del contratto è identico a quello di un rapporto precedente scaduto nei sei mesi antecedenti"*.

A pag. 3 della sentenza, oggetto di gravame, si legge:

"con nota del 31.03.2013, la società resistente aveva proposto ai ricorrenti il contratto a termine per ulteriori sei mesi, sino all'11.11.2013 *"per il protrarsi delle cause che avevano motivato l'assunzione degli stessi"*

CG

CO

La violazione dell'obbligo contrattuale di cui agli artt. 11 del ccnl igiene ambientale dà luogo, per condivisa giurisprudenza, alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con condanna della società al ristoro patrimoniale al tempo vigente (1.183/2010)

CG

CO

Già in passato codesta autorevole Corte d'Appello di Salerno con sent.n° 258/2017 pubbl. il 28/04/2017 (Barra + altri/Isoambiente srl) in analogo giudizio *per le società in house* si è pronunciata come segue:

"... una volta sollevata l'eccezione da parte dei lavoratori è onere della società datrice di lavoro dimostrare di avere rispettato il limite contrattualmente fissato ...e poiché il rispetto della clausola di contingentamento costituisce uno dei motivi di legittimità del termine, la violazione della stessa, come nel caso di specie, è sanzionabile secondo la prospettazione degli appellanti .."



Lista

Data/Ora 2/05/2019 - 09:33  
Op: ADMIN Dr. GG

LOMI	Cognome e nome	Codice fiscale	Codice lavoratore	Data assunzione	Data fine rapporto	Categoria professionale	Situazione	Stato cedolino	Qualifica	Qualifica INPS
1) T.D.	CARAVANO SALVATORE	GRVSV71L14H703M	1202	12/11/2012	11/11/2013	Nessuna	Licenziato il 11/11/2013	Varato	OPERAIO	Operaio
2) T.S.	FRANATO ANTONIO	DMNTN89B20H703B	1693	12/11/2012	11/11/2013	Nessuna	Licenziato il 11/11/2013	Caricato	AUTISTA	Operaio
3) T.D.	FARRO TEODOLINDO	FRRTLN94B13H703C	1795	12/11/2012	11/11/2013	Nessuna	Licenziato il 11/11/2013	Stampato	OPERAIO	Operaio
4) T.D.	FRALTO GIOVANNI	GLTCRF0H14H703I	1825	12/11/2012	11/11/2013	Nessuna	Licenziato il 11/11/2013	Caricato	AUTISTA	Operaio
5) T.D.	ZABARO ALFONSO	ZCRFNS34D06F939T	3201	12/11/2012	11/11/2013	Nessuna	Licenziato il 11/11/2013	Caricato	OPERAIO	Operaio
	PONE CARMELA	PNOCML78C80G793D	2536	12/19/2011	12/10/2012	Collaboratore	Licenziato il 12/10/2012	Stampato	COLLABORATORE	
	CUOZZO MICHELE	CZZMH103E23A866T	1399	1/06/2012	16/08/2013	Collaboratore	Licenziato il 16/08/2013	Stampato	CONSIGLIERE CDA	
	SASSO FELICIA	SSSFLC79H40F936N	3043	0/06/2011	18/12/2011	Collaboratore	Licenziato il 18/12/2011	Stampato	COLLABORATRICE	
	D'ACUNZI GIUSEPPE	DCNGPP62S09F013F	1363	6/08/2010	18/03/2011	Collaboratore	Licenziato il 18/03/2011	Stampato	COLLABORATORE	
	LUSSOSO IDA ANTONIETTA	LSSDTN82B60I353B	2007	18/04/2011	18/12/2011	Collaboratore	Licenziato il 18/12/2011	Stampato	COLLABORATRICE	
	GIUSEPPE D'ACUNZI	GSPDNZ62S09F013K	1908	2/02/2010	2/02/2010	Collaboratore	Licenziato il 2/02/2010		DIR. TECNICO	
6) T.D.	CAFARO MASSIMILIANO	CFRMS184R23A717V	1109	2/05/2013	2/11/2013	Nessuna	Licenziato il 2/11/2013	Caricato	IMPIEGATO	Impiegato
7) T.D.	GABELLA RAMONDO	GSLRND98H20H703M	1381	2/05/2013	2/11/2013	Nessuna	Licenziato il 2/11/2013	Caricato	OPERAIO	Operaio
8) T.D.	OTRODO GIOVANNI	OTRDNC82E10H703B	1326	2/05/2013	2/11/2013	Nessuna	Licenziato il 2/11/2013	Stampato	OPERAIO	Operaio
9) T.D.	FIORINI BRUNO	FRIBRN94B20H703J	1711	2/05/2013	2/11/2013	Nessuna	Licenziato il 2/11/2013	Stampato	OPERAIO	Operaio
	ALFANO EMIDIO	LFNMDD62C13F401Z	1078	1/01/2010	29/05/2010	Nessuna	Licenziato il 29/05/2010	Stampato	OPERAIO	Operaio
	DE SANTIS GIANLUCA	DSNGLC89L24L860D	1663	30/05/2012	29/08/2017	Nessuna	Licenziato il 29/08/2017	Stampato	DIRIGENTE EX INPDAP	Dirigente
	SALERNO VITO	SLRVT184M12H703V	2089	4/08/2012	3/12/2012	Collaboratore	Licenziato il 3/12/2012	Stampato	TIROCIANTE	
	BACCABINI MARINA	BCCMRN66H80F1703Z	637	1/03/2010	30/04/2010	Collaboratore	Licenziato il 30/04/2010	Stampato	COLLABORATORE	
	PASANO ROSARIO	PSNR9R95S30A717F	1776	1/01/2010	30/08/2017	Nessuna	Licenziato il 30/08/2017	Stampato	OPERAIO	Operaio
	CAMPITIELLO ROSSELLA	CMPRSL79C10F912M	1166	18/05/2013	31/01/2014	Collaboratore	Licenziato il 31/01/2014	Stampato	COLLABORATORI INPS 2	
	GAPO MARIO	CPMRAA87S17A001Y	1171	1/01/2010	31/01/2017	Collaboratore	Licenziato il 31/01/2017	Stampato	AMMINISTRATORE	
	DE SANTIS VINCENZO	DSNVCS62R10F136D	1668	1/01/2010	21/07/2011	Nessuna	Licenziato il 21/07/2011	Stampato	IMPIEGATI	Impiegato
	BELMONTE MARIA ROSARIA	BLMMRS62E42D39CS	865	1/01/2010	31/08/2016	Nessuna	Licenziato il 31/08/2016	Stampato	IMPIEGATA	Impiegato
	VENINI OTTAVIO	VNNTT147D12F481B	3202	1/01/2010	31/10/2013	Nessuna	Licenziato il 31/10/2013	Stampato	OPERAIO	Operaio
10) T.D.	BUFFA GIACOMO	BFFCLD90L07H703V	1101	21/01/2013	31/12/2013	Nessuna	Licenziato il 31/12/2013	Caricato	OPERAIO	Operaio
11) T.D.	CUOCO GIUDA	COUGDU80B07H703P	1003	21/01/2013	31/12/2013	Nessuna	Licenziato il 31/12/2013	Caricato	OPERAIO	Operaio
12) T.D.	DE DONATO GIULIO	DDNGL67P08H703P	1407	2/01/2013	31/12/2013	Nessuna	Licenziato il 31/12/2013	Varato	OPERAIO	Operaio
13) T.D.	BIAGA BARTOLOMEO	SBIB160P12H703K	2845	21/01/2013	31/12/2013	Nessuna	Licenziato il 31/12/2013	Stampato	OPERAIO	Operaio
	VIVONE ANTONIO	VVNTN84C24D390U	3276	1/01/2010	4/02/2010	Nessuna	Licenziato il 4/02/2010	Stampato	OPERAIO	Operaio
	CAPANI ALESSANDRA	CPNLSN74H43E818G	1184	9/09/2010	8/10/2010	Collaboratore	Licenziato il 8/10/2010	Stampato	STAGE	
	CELANO ROBERTO	CLNRRT68H19H703R	1142	1/01/2010	7/08/2013	Collaboratore	Licenziato il 7/08/2013	Stampato	AMMINISTRATORE	
14) T.D.	RUGGIERO DOMENICO	RGGDNC77C17I439K	2606	1/06/2011	0/06/2017	Nessuna	Licenziato il 0/06/2017	Stampato	IMPIEGATO	Impiegato
15) T.D.	ALFINITO MICHELE	LFNML182D28D390I	1990	1/01/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2016	Stampato	OPERAIO	Operaio
16) T.D.	ALFOIA NICOLA	LAONCL79C17Z133U	1938	1/01/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2016	Stampato	OPERAIO	Operaio
17) T.D.	ALTIERI RAFFAELLA	LTRRPL77C08A717F	2074	1/01/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2016	Stampato	IMPIEGATA	Impiegato
18) T.D.	AMMUTINATO COSIMO	MMYCSM08A11D390I	2183	1/01/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2016	Stampato	IMPIEGATI	Impiegato
19) T.D.	ANNUNZIATA ANTONIO	NNNNY168R272014M	2385	1/01/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2016	Stampato	OPERAIO	Operaio

Firmato



lista

Data/Cra 20/02/2018-09:33  
Op: ADMIN Gr: 03

NUM	Cognome e nome	Codice fiscale	Codice lavoratore	Data assunzione	Data fine rapporto	Categoria particolare	Situazione	Stato cedolino	Qualifica	Qualifica IAPS
101	APICELLA VINCENZO	PCLVON77005F912U	2468	1/9/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	IMPIEGATI	Impiegato
102	BARRA COSIMO	BRRCBM78E02A717T	1010	1/0/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	OPERAI	Operaio
103	BOVI MARIO	BVOMRA04E23A023V	1080	1/0/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	GAPO TURNO	Operaio
104	CACCIOTTOLI ANGELO	CCCNGL68E09D300R	1082	1/0/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	OPERAI	Operaio
105	CALIFANO CARMINE	CLFCMNB1E27F913O	1128	1/0/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	OPERAI	Operaio
106	GAPALDO ANTONIO	OPLNNT81R10F912S	1181	1/0/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	OPERAI	Operaio
107	CAPUTO VINCENZO	CPTVON78M21D390G	1214	1/0/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	IMPIEGATI	Impiegato
108	CARUCCI ROBERTO	CRRCRT04P29A717V	1223	1/0/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	capo turno	Operaio
109	CHIOLA BIAGIO	CHLBGI78L20D390D	1114	1/0/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	OPERAI	Operaio
110	COLICINO FELICE	CLCFIL08G13D300G	1124	1/0/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	GAPO TURNO	Impiegato
111	CONFORTI FRANCO	QNFFNC78R99D300Z	1159	1/0/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	OPERAI	Operaio
112	COSTANZA PASQUALE	CSTPQL07P22D360R	1313	1/0/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	IMPIEGATO	Impiegato
113	DE CARO GIUSEPPE	DRCRGP79H04D390S	1389	1/0/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	IMPIEGATI	Impiegato
114	DE FILIPPO PASQUALE	DPLPQL58L05D390Z	1417	1/0/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	OPERAI	Operaio
115	DE FILIPPO VINCENZO	DPLVON62H05H703D	1420	1/0/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	OPERAI	Operaio
116	DE SANTIS ROCCO	DSNRCC79L01H703A	1657	1/0/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	IMPIEGATI	Impiegato
117	DE SANTIS VINCENZO	DSNVON79S1AA717F	1669	1/0/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	OPERAI	Operaio
118	DEL MASTO LUIGI	DLMLGU06D15D390Q	1489	1/0/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	OPERAI	Operaio
119	DI BENEDETTO CARMINE	DBNCMN98C20A717V	1370	1/0/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	IMPIEGATI	Impiegato
120	DI GENOVA SILVIO	DGNSLV68M27G023U	1430	1/0/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	OPERAI	Operaio
121	DI GIUSEPPE AMERIGO	DGSSMRG57D94F628S	1433	1/0/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	IMPIEGATO	Impiegato
122	DI LUCIA OSVALDO	DLCSDL08E11D390V	1449	1/0/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	OPERAI	Operaio
123	DI NOBILE GERARDO	DNBGRD06E22A717F	1554	1/0/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	OPERAI	Operaio
124	DI PIERNO LUIGI	DFRLGU78R18D390R	1699	1/0/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	OPERAI	Operaio
125	DI STEFANO ANTONIO	DSYNTN00M04D390T	1688	1/0/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	OPERAI	Operaio
126	FARINA CIRO	FRNCR01D10L960S	1720	1/0/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	OPERAI	Operaio
127	GALLO FEDERICO	GILFRG79H07F839X	1812	1/0/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	OPERAI	Operaio
128	GAROFALO ANGELO	GRFNGL7780RL848E	1864	1/0/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	IMPIEGATI	Impiegato
129	GAROFALO ATTILIO	GRFTTL77D12D390Q	1866	1/0/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	OPERAI	Operaio
130	GAROFALO FRANCESCO	GRFFNG76M24A192I	1802	1/0/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	IMPIEGATI	Impiegato
131	GUADAGNO RAFFAELE	GDGRFL72C15C381X	1704	1/0/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	IMPIEGATI	Impiegato
132	INCOLINCO MARCELLO	INCLMGL9CM16A310I	2347	1/0/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	IMPIEGATI	Impiegato
133	LA BROCCA MAURIZIO	LBRMR26CM16D390D	1948	1/0/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	OPERAI	Operaio
134	LA BROCCA ROBERTO	LBRRRT58R03D390E	1952	1/0/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	OPERAI	Operaio
135	LANDI CARMINE	LNDGMN91S14B492N	2020	1/0/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	OPERAI	Operaio
136	LANDI FRANCESCO	LNDPNO77C00D390P	2021	1/0/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	OPERAI	Operaio
137	MAGLIANO ANGELO ROBERTO	MGLNLR78P17F205Y	2116	1/0/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	OPERAI	Operaio

Fornito da



LONI	Cognome e nome	Codice fiscale	Codice lavoratore	Data assunzione	Data fine rapporto	Categoria particolare	Situazione	Stato cedolino	Qualifica	Qualifica INPS
277	MANZO VINCENZO	MNZVCN72F19C351B	2205	1/01/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	IMPIEGATI	Impiegato
278	MAROTTA COSIMO	MRTCSM88P23Q360B	2377	1/01/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	autista	Operato
279	MAZZARA GIANCARLO	MZZZGR72H12D390A	2331	1/01/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	autista	Operato
280	MAZZARA VINCENZO	MZZVCN77A31D390X	2343	1/01/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	IMPIEGATI	Impiegato
281	MONTEFUSCO COSIMO	MNTCSM79D10D390W	2180	1/01/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	IMPIEGATI	Impiegato
282	MONTEFUSCO PASQUALE	MNTPAL76D10D390C	2197	1/01/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	IMPIEGATI	Impiegato
283	MONTEFUSCO GIUSEPPE	MNTGPP89E174438A	2194	1/01/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	IMPIEGATO	Impiegato
284	MORANIello ROBERTO	MNRNRT71B18D390D	2245	1/01/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	OPERAI	Operato
285	MUSCARIello ROBERTO	MSCCRT72826H703I	2289	1/01/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	IMPIEGATI	Impiegato
286	PALUMBO CIRO	PLMCRIG7523F813X	2509	1/01/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	CAPO TURNO	Operato
287	PANNUTINI CARMINE	PANCMN89L23D390V	2520	1/01/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	IMPIEGATI	Impiegato
288	PAPACE CARMINE	PPCCMN74A18D390C	2548	1/01/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	IMPIEGATI	Impiegato
289	RINALDI ANTONIO	RNLNTN83L13H1769U	2749	1/01/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	OPERAI	Operato
290	ROSAMILIA VITO	RSMVTT89T20D390K	2788	1/01/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	OPERAI	Operato
291	STARACE MARSILIANO	STRMSM77R02C120H	3066	1/01/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	OPERAI	Operato
292	TERLIZZI MARIO	TERLMR84R058844U	3114	1/01/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	OPERAI	Operato
293	TREZZA UMBERTO	TRZMRT87A10F913W	3147	1/01/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	CAPO TURNO	Operato
294	TROISE SALVATORE	TR88VT03E18G964T	3134	1/01/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	OPERAI	Operato
295	TUCCI ARSENIO	TCCRSN82T21A717F	3061	1/01/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	IMPIEGATO	Impiegato
296	VECE CARMINE	VCECMN89C21H703L	3163	1/01/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	OPERAI	Operato
297	VIVIANI SALVATORE	VVNSVT74A83D390R	3276	1/01/2010		Nessuna	Ultimo cedolino 4/2018	Stampato	OPERAI	Operato

Firmato Dal: GIORGIO ZECOLI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA



La sentenza, oggetto di gravame, è altresì censurabile sotto diverso profilo:

### OMESSA STATUZIONE SU DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

E' incontestato, come emerge dalla istruttoria agli , che il sig. Zucato Alfonso è stato adibito *al carico dei camion mediante uso di muletto, alla manutenzione dei nastri trasportatori, alla pressa delle ecoballe, e alla raccolta della produzione dei dati giornalieri*; essendo inserito nel lavoro in turnistica come qualunque altro lavoratore a tempo indeterminato applicato al cd STIR; senza che rilevi a giudizio documento di valutazione dei rischi per la specifica mansione.

E' incontestato, come emerge dalla istruttoria agli , che il sig. Farro Teodolindo è stato adibito *al ruolo di referente di cantiere, occupandosi della programmazione di cantiere, della gestione del personale, del controllo delle fasi di produzione e della qualità del prodotto nonché in via residuale alle attività di carico, mediante pala meccanica, dei materiali di risulta (vetro, carta e cartone)*; senza che rilevi a giudizio documento di valutazione dei rischi per la specifica mansione.

Tal circostanza, sotto diverso profilo oggetto del presente gravame, parimenti produce la conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in assenza della documentazione di valutazione dei rischi da parte dell'azienda per tal specifiche mansioni cui sono stati applicati gli appellanti.

E' noto, infatti, che dalla lettura in combinato disposto degli art. 3 lett. d) del DLGS n° 368/2001 e art. 28 dlvo n°81/2008 già art. 4 del DLVO 19/09/1994 l'apposizione di un termine di durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la specifica mansione.

Sugli effetti della violazione dell'art. 3 lett. d) Dlvo n° 368/2001 si richiama l'insegnamento di Cass. n°5241/2012 in cui si afferma che : *“ la valutazione dei rischi assurge a presupposto della legittimità del contratto, che trova la ratio legis nella più intensa protezione dei rapporti di lavoro sorti mediante l'utilizzo di contratti atipici, flessibili e a termine...incombe sul datore di lavoro che intenda sottrarsi alle conseguenze della violazione del divieto, l'onere di provare di aver assolto specificatamente l'adempimento, con la valutazione dei rischi nei termini richiesti dalla normativa...sicchè la pattuizione difforme risulta contra legem con conseguente costituzione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro (ex multis Cass. 10033/2010; 2279/2010; 12985/2008)”*

*p.m.g.*

L'appellante confida nell'accoglimento del presente atto di appello e conclude , previa fissazione dell'udienza di discussione della causa con termine per consentire la notifica dell'atto di appello e del pedissequo decreto,

per la riforma della sentenza n° 50/2019 pubbl. il 15/01/2019 di cui al nrg° 518/2012 e per l'accoglimento del presente atto d'appello.

In particolare si conclude, per la declaratoria di inefficacia, nullità e/o illegittimità, illiceità del termine apposto al patto in protoga del 31/03/2013, per violazione delle clausole di contingentamento di cui all'art 11 punto 4 del ccnl igiene ambientale del 31.07.2008 e dell'art. 1, comma 41, della legge n° 247/2007 intervenuta sull'art. 10, commi 7 e 8, del DLGS n° 368/2001 e/o per l'omessa inserimento (e/o consegna) nel documento di valutazione dei rischi connessi alla specifica mansioni cui applicati gli appellanti; e per l'effetto dichiarare la conversione del/i predetto/i rapporto/i intercorso/i per il periodo 12/11/2012 – 11/11/2013 in contratto a tempo indeterminato a partire dal 31/03/2013 e/o altra data minore o maggiore si ritenga di giustizia, per i motivi di cui al corpo dell'atto di appello, con diritto degli appellanti al ripristino funzionale del/i rapporto/i di lavoro nelle mansioni e per la qualifica originariamente assunte (3B) e relativa condanna della resistente al pagamento delle retribuzioni anche per i periodi non lavorati sino alla pubblicazione della sentenza e alla loro regolarizzazione contributiva e/o alla condanna al pagamento della sanzione massima di 12 (dodici) mensilità prevista dalla legge vigente al tempo dei fatti ovvero altra minore o maggiore prevista per legge ex art. 4 ter, comma 1, dlgs nr. 368/2001, come modificato dall'art. 32, comma 5, legge n° 183/2010.

CS

CS

Nell'ipotesi in cui l'on Collegio aderisca alla tesi per quale anche di fronte all'illegittimità del termine, il rapporto sarebbe soggetto alla disciplina dell'art. 2126 cc, ma non anche alla automatica conversione prevista dal novellato dlgs n° 368/2001, si chiede la condanna della resistente al risarcimento del danno, come affermato da orientata giurisprudenza in materia (sez. lav. 21/08/2013 n° 19371; 20/03/2012 n° 4417; 18/02/2011 n° 4062; 15/06/2010 n° 14350 e 7/05/2008 n° 11161) secondo i parametri cui all'art. 32, comma 5, legge n° 183/2010

Per tutti i precedenti motivi le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno enunciato il seguente principio di diritto: *“Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione, il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36, comma 5, d.lgs 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5 legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 legge 15 luglio 1966. n. 604”* (Cass. Civ., sez. un., sent. 15 marzo 2016 n.5072).



Tale conclusione è avvalorata anche dalla soluzione elaborata dalla Corte di Lussemburgo nella Causa C-494/16 del 7 marzo 2018, la quale ha stabilito che "occorre risolvere le questioni proposte dichiarando che la clausola 5 dell'accordo quadro non osta a una normativa nazionale che, da un lato, non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, a una successione di contratti a tempo determinato mediante il versamento, al lavoratore interessato, di un'indennità volta a compensare la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato bensì, dall'altro, prevede la concessione di un'indennità compresa tra 2,5 e 10 mensilità dell'ultima retribuzione di detto lavoratore, accompagnata dalla possibilità, per quest'ultimo, di ottenere il risarcimento integrale del danno" fornendo prova mediante il ricorso a presunzioni semplici ai sensi dell'art. 2972 c.c..

Con vittoria di spese ed onorari con clausola di attribuzione all'avv. Giorgio Zeoli che ne dichiara anticipo .

In via istruttoria :

In caso di contestazione, si chiede la nomina di CTU per l'accertamento della consistenza dell'organico ( lavoratori a tempo indeterminato al 31/12/2012 ) e lavoratori assunti a termine .

Si offrono in comunicazione la documentazione su richiamata di cui al fascicolo di primo grado e di cui all'indice del fascicolo di parte.

*Ai sensi dell'art. 152 disp. Att. C.p.c. come modificato dall'art. 38, c. 1, lett. B) n. punto 2) d.l. n. 998/2011, si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e che l'appellato/i è esente dal contributo unificato avendo un reddito inferiore ad euro 31.884,48, compreso quello dei familiari conviventi ex art. 76.*

Salerno, lì 17/04/2019

*Avv. Giorgio Zeoli*





**CORTE DI APPELLO DI SALERNO**  
**SEZIONE LAVORO**  
**IL PRESIDENTE**

Letto il ricorso iscritto al N. R.G. 365/2019 già assegnato al dott. Gabriele Di Maio ;  
visto l'art. 435 c.p.c.  
rilevato di dover fissare l'udienza di discussione per il preliminare filtro valutativo ai sensi  
dell'art. 436-bis c.p.c.;

**FISSA**

L'udienza di discussione dinanzi al Collegio per il giorno 11/05/2020, ore 09:30  
con prosieguo;

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito. Onera l'appellante di depositare  
telematicamente il ricorso notificato almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata.

Salerno, 17/05/2019 .

**IL PRESIDENTE f.f.**  
**(dott. Alessandra Chianese)**



**DiKe6 - Esito verifica firma digitale****Verifica effettuata in data 2020-03-20 07:47:27 (UTC)****File verificato:****C:\Users\assistente\AppData\Local\Microsoft\Windows\NetCache\Content.Outlook\X3LCQ0RZ\PROCURA  
ALLA LITE ZUCARO - FARRO p.n..pdf.p7m****Esito verifica: Verifica completata con successo****Dati di dettaglio della verifica effettuata****Firmatario 1: ZEOLI GIORGIO**  
**Firma verificata: OK**  
**Verifica di validita' Effettuata con metodo CRL. Timestamp della risposta del servizio 20/03/2020**  
**online: 07:30:00****Dati del certificato del firmatario: ZEOLI GIORGIO:****Nome, Cognome: GIORGIO ZEOLI**  
**Numero identificativa: 20171492413404**  
**Data di scadenza: 04/10/2020 00:00:00**  
**Autorita' di InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,**  
**certificazione: Certificatore Accreditato,**  
**07945211006, IT**  
**Documentazione del http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php**  
**certificato (CPS):**  
**Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1**  
**Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2**  
**Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2****Fine rapporto di verifica**

Il futuro digitale e' adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2016 | P.IVA 07945211006

## PROCURA ALLA LITE

Il sottoscritto ZUCARO Alfonso

(c.f. ZCRLNS64D08F839T ) nato il 8/04/1964 A Napoli , informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, nonché della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita usufruendo degli incentivi fiscali previsti, delega l'Avv. Giorgio Zeoli, del Foro di Salerno , c.f. ZLEGRG78P07H703J p.iva\_04609240652 , a rappresentarla e difenderla nel presente giudizio e in ogni successiva fase e grado, compresa la fase cautelare e/o esecutiva, conferendo allo stesso ogni più ampia delega e procura consentita dalla legge, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti in udienza ed indicare domiciliatari.


Dichiara altresì di essere stata informata delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico; altresì, dichiara di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa.

Elegge domicilio presso lo studio dello stesso avvocato in Salerno , alla via Giuseppe Mogavero n° 3.

Dichiara inoltre di aver ricevute tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Salerno , lì



E' vera ed autentica  
Avv. Giorgio Zeoli



## PROCURA ALLA LITE

Il sottoscritto FARRO TEODOLINDO

(c.f. FRRTLN64B13H703C) nato il 13/02/1964 A Salerno, informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, nonché della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita usufruendo degli incentivi fiscali previsti, delega l'Avv. Giorgio Zeoli, del Foro di Salerno, c.f. ZLEGRG78P07H703J p.iva\_04609240652, a rappresentarla e difenderla nel presente giudizio e in ogni successiva fase e grado, compresa la fase cautelare e/o esecutiva, conferendo allo stesso ogni più ampia delega e procura consentita dalla legge, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti in udienza ed indicare domiciliatari.

Dichiara altresì di essere stata informata delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico; altresì, dichiara di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa.

Elegge domicilio presso lo studio dello stesso avvocato in Salerno, alla via Giuseppe Mogavero n° 3.

Dichiara inoltre di aver ricevute tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Salerno, li



E' vera ed autentica  
Avv. Giorgio Zeoli



# **Relata di Notifica a mezzo di Posta Elettronica Certificata**

ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto **Avv. GIORGIO ZEOLI**, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'**Ordine avvocati di SALERNO**, con studio in **SALERNO (SA)** alla **VIA G. MOGAVERO 3**, Codice Fiscale: **ZLEGRG78P07H703J**, Partita IVA: **04609240652**, in qualità di difensore del Sig. **Teodolindo Farro**, residente in **SALERNO (SA)** alla **VIA MONTE CERVATO n. 2** Codice Fiscale: **FRRTLN64B13H703C**, in virtù della procura alle liti che si allega ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.

## **NOTIFICO**

ad ogni effetto di legge i seguenti atti allegati:

- **RICORSO IN APPELLO**
- **ATTESTAZIONE**, firmato digitalmente
- **DECRETO DI FISSAZIONE**, firmato digitalmente

a:

· **Ecoambiente Salerno Spa**, con sede in **SALERNO (SA)** alla **LOCALITA' MIGLIARO**, Codice Fiscale: **04773540655**, Partita IVA: **04773540655**, in persona del legale rapp.te pro tempore trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: **ecoambientesalerno@pec.it**, estratto dal seguente Elenco Pubblico: **INIPEC**

## **DICHIARO**

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti a: **Corte d'Appello di Salerno**, Sezione: **LAVORO**, Giudice: **DI BENEDETTO**, Numero R.G.: **365**, Anno: **2019**

## **ATTESTO**

ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 bis e 16 undecies del D.L. 179/2012, convertito dalla L.221/2012, che l'atto allegato: **RICORSO IN APPELLO**, denominato "**ricorso in appello ZUCARO - FARRO , ECOAMBIENTE p.n..pdf**", è copia conforme al corrispondente atto/provvedimento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 bis L. 53/1994 che l'allegata Procura alle Liti, con file denominato "**PROCURA ALLA LITE ZUCARO - FARRO p.n..pdf.p7m**", firmato digitalmente, è copia per immagine conforme all'originale da cui è stata estratta.

ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 bis e 16 undecies del D.L. 179/2012, convertito dalla L.221/2012, che l'atto allegato: **DECRETO DI FISSAZIONE**, denominato "**21852011s DECRETO DI FISSAZIONE ZUCARO E FARRO.pdf**", firmato digitalmente, è copia conforme al corrispondente atto/provvedimento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.

## **ATTESTO**

da ultimo che il messaggio PEC, oltre alla presente Relata di Notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti ulteriori allegati informatici:

1. **Procura alle Liti**, con file denominato "**PROCURA ALLA LITE ZUCARO - FARRO p.n..pdf.p7m**"
2. **RICORSO IN APPELLO**, con file denominato "**ricorso in appello ZUCARO - FARRO , ECOAMBIENTE p.n..pdf**"
3. **ATTESTAZIONE**, con file denominato "**attestazione per la notifica F.Z..pdf.p7m**"
4. **DECRETO DI FISSAZIONE**, con file denominato "**21852011s DECRETO DI FISSAZIONE ZUCARO E FARRO.pdf**"

Luogo: **SALERNO**      Data: **19/03/2020**

**Avv. GIORGIO ZEOLI**

# **Relata di Notifica a mezzo di Posta Elettronica Certificata**

ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto **Avv. GIORGIO ZEOLI**, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine avvocati di **SALERNO**, con studio in **SALERNO (SA)** alla **VIA G. MOGAVERO 3**, Codice Fiscale: **ZLEGRG78P07H703J**, Partita IVA: **04609240652**, in qualità di difensore del Sig. **Teodolindo Farro**, residente in **SALERNO (SA)** alla **VIA MONTE CERVATO n. 2** Codice Fiscale: **FRRTLN64B13H703C**, in virtù della procura alle liti che si allega ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.

## **NOTIFICO**

ad ogni effetto di legge i seguenti atti allegati:

- **RICORSO IN APPELLO**
- **ATTESTAZIONE**, firmato digitalmente
- **DECRETO DI FISSAZIONE**, firmato digitalmente

a:

· **Ecoambiente Salerno Spa**, con sede in **SALERNO (SA)** alla **LOCALITA' MIGLIARO**, Codice Fiscale: **04773540655**, Partita IVA: **04773540655**, in persona del legale rapp.te pro tempore trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: **ecoambientesalerno@pec.it**, estratto dal seguente Elenco Pubblico: **INIPEC**

## **DICHIARO**

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti a: **Corte d'Appello di Salerno**, Sezione: **LAVORO**, Giudice: **DI BENEDETTO**, Numero R.G.: **365**, Anno: **2019**

## **ATTESTO**

ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 bis e 16 undecies del D.L. 179/2012, convertito dalla L.221/2012, che l'atto allegato: **RICORSO IN APPELLO** , denominato "**ricorso in appello ZUCARO - FARRO , ECOAMBIENTE p.n..pdf**", è copia conforme al corrispondente atto/provvedimento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 bis L. 53/1994 che l'allegata **Procura alle Liti**, con file denominato "**PROCURA ALLA LITE ZUCARO - FARRO p.n..pdf.p7m**", firmato digitalmente, è copia per immagine conforme all'originale da cui è stata estratta.

ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 bis e 16 undecies del D.L. 179/2012, convertito dalla L.221/2012, che l'atto allegato: **DECRETO DI FISSAZIONE**, denominato "**21852011s DECRETO DI FISSAZIONE ZUCARO E FARRO.pdf**", firmato digitalmente, è copia conforme al corrispondente atto/provvedimento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.

## **ATTESTO**

da ultimo che il messaggio PEC, oltre alla presente Relata di Notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti ulteriori allegati informatici:

1. **Procura alle Liti**, con file denominato "**PROCURA ALLA LITE ZUCARO - FARRO p.n..pdf.p7m**"
2. **RICORSO IN APPELLO** , con file denominato "**ricorso in appello ZUCARO - FARRO , ECOAMBIENTE p.n..pdf**"
3. **ATTESTAZIONE**, con file denominato "**attestazione per la notifica F.Z..pdf.p7m**"
4. **DECRETO DI FISSAZIONE**, con file denominato "**21852011s DECRETO DI FISSAZIONE ZUCARO E FARRO.pdf**"

Luogo: **SALERNO**

Data: **19/03/2020**

**Avv. GIORGIO ZEOLI**

### **ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ**

Il sottoscritto **Avv. Giorgio Zeoli** (c.f. ZLEGRG78P07H703J) del foro di Salerno, nell'interesse e quale difensore dei sig.ri **ZUCARO E FARRO** , ai sensi del combinato disposto degli artt. 16bis comma 9bis e 16undecies comma 1 del D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012 e s.m.i.

### **ATTESTA**

che gli antescritti atti:

- ricorso in appello
- procura allegata allo stesso – ex art. 83 c.p.c. da considerarsi apposta in calce
- decreto di fissazione udienza

sono copie analogiche conformi alle rispettive copie informatiche presenti ed estratte dal fascicolo telematico della Corte d'appello di Salerno – Sez. Lavoro di cui al n.cronol. 1876/2019 del 20/05/2019 rg n° 365/2019

Salerno, 10/03/2020

La presente attestazione è sottoscritta digitalmente dall'Avv. Giorgio Zeoli de Foro di Salerno .

premessa.

Per quanto riguarda, invece, la mancanza dell'indicazione del codice fiscale del convenuto e del suo difensore (prescritte rispettivamente dagli artt. 167 e 125 c.p.c.) nella comparsa di costituzione, si deve tener conto dei principi generali stabiliti dai primi due commi dell'art. 156 c.p.c., in virtù dei quali la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo non può essere pronunciata se non è comminata dalla Legge (comma 1). Tuttavia, in mancanza di una comminatoria di Legge, la nullità può anche essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (comma 2). Ora, mentre per la citazione innanzi al Tribunale è la Legge a comminare la nullità per mancata indicazione del codice fiscale dell'attore o del convenuto, non altrettanto avviene con riguardo alle altre ipotesi che qui stiamo esaminando. Neanche ci sembra, allo stato, possa ritenersi che una comparsa, un ricorso o un precetto privo del codice fiscale della parte e/o di quello del suo difensore sia indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto. Certo, non è impossibile che, in futuro, quando il processo telematico sarà a pieno regime, questo elemento possa essere indispensabile per il funzionamento del sistema informatico. Solo allora, a nostro avviso, se la normativa non subirà ulteriori modifiche, potrà discutersi di una eventuale comminatoria di nullità, ai sensi dell'art. 156, II comma c.p.c. in ordine all'omissione del codice fiscale nei casi rientranti negli artt. 125 e 167 c.p.c..